

I.R.E. S.P.A.

Genova, Via Peschiera 16

Cap. sociale Euro 1.526.691 i.v.

Iscritta alla CCAA di Genova Cod. Fis. 02264880994 Rea N. 473022

Soggetta a direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. Spa

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli azionisti di I.R.E. S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31.12.2019

Giudizio con rilievi

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della I.R.E. S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

La società, potendo usufruire delle disposizioni previste dall'art. 2435 bis c.c., ha scelto di predisporre il bilancio in forma abbreviata, pur avendo predisposto la relazione sulla gestione dell'amministratore unico. Il bilancio risulta altresì corredato del rendiconto finanziario, documento non obbligatorio in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata. Essendo il primo rendiconto finanziario presentato dalla Società, lo schema riporta esclusivamente i dati dell'esercizio 2019.

A mio giudizio, in conseguenza di quanto riportato nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31.12.2019 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data.

Elementi alla base del giudizio con rilievi e richiami d'informativa

Il bilancio presentato dall'organo amministrativo valuta alcune posizioni creditorie al loro valore nominale. In particolare il credito verso ASL 5 (il cui valore non trova copertura con le risorse stanziare dal committente per € 295.777) è iscritto senza considerare i relativi rischi. L'organo amministrativo da evidenza in nota integrativa che non è stata effettuata svalutazione del credito in quanto "sulla base dei contatti intercorsi con Regione Liguria si prevede di concludere positivamente la procedura avviata [procedura di raffreddamento dei conflitti]". Pur in presenza delle rappresentate considerazioni positive sulla prospettiva di definizione e "raffreddamento dei conflitti", a copertura della posizione sarebbe prudente l'iscrizione in bilancio di un congruo fondo rischi.

Tale posizione, se considerata nell'intero importo (€ 295.777), peggiorerebbe il risultato di esercizio, già negativo, pur non incidendo sul capitale sociale, poiché il complessivo valore delle riserve di patrimonio netto è superiore all'importo del fondo rischi da stanziare. La posizione seppure sia significativa non risulta, pertanto, pervasiva.

Come indicato nella nota integrativa a pagina 24 e 25, si evidenzia che nel dicembre 2019 è stato avviato un rilevante contenzioso da Pessina Costruzioni S.p.A. nei confronti della Società e della ASL 5 (atto di citazione acquisito da IRE con registro ufficiale n. 0007758 del 18.12.2019). Il contenzioso riguarda il contratto di appalto – risolto da IRE – nel quale la Società svolgeva ruolo di stazione appaltante ed è finalizzato ad accertare l'inadempimento al contratto di appalto della stessa IRE e alla condanna, in solido con la ASL 5, al risarcimento dei danni cagionati all'attore appaltatore (quantificati in almeno Euro 45.956.904). La convenzione relativa alla gestione dell'appalto di cui trattasi, stipulata tra IRE e la ASL 5, prevede il rimborso alla Società, in aggiunta al corrispettivo pattuito, delle spese non comprese nel Quadro Economico dell'intervento quali i costi e le spese di gestione di eventuali contenziosi, richiesta di copertura già attivata da IRE.

La Società non ha previsto alcun fondo rischi per soccombenza o per spese legali poiché ritiene il rischio di soccombenza - anche alla luce delle valutazioni rese dal legale incaricato Avv. Tommaso Galletto del foro di Genova - quale evento improbabile. In base alla convenzione stipulata, la Società ha attivato verso la ASL 5, tenuta a tenere indenne dalle spese



legali la Società, la richiesta di copertura delle spese legali sinora già impegnate dalla Società nell'esercizio 2020 per l'importo di € 128.000 oltre oneri di legge.

Lo scrivente in data 20.07.2020 ha ricevuto informativa, aggiornamento e parere dal legale, Avv. Tommaso Galletto, che assiste la Società nel contenzioso. Il legale ritiene "*altamente improbabile*" il rischio di soccombenza di IRE e conseguentemente ritiene che "*non dovrebbero sussistere oneri a carico della Società*".

Allo stato la valutazione eseguita dalla Società è conforme al principio contabile OIC 31, tuttavia, l'eventuale difformità di decisione del Tribunale di Genova potrebbe determinare un significativo elemento di rischio di continuità aziendale della Società in prospettiva futura.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) per quanto compatibili alle dimensioni aziendali. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Come evidenziato nella sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi e richiami d'informativa" ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Altri aspetti

L'impatto della pandemia da Covid-19 sull'economia mondiale, alla data di redazione della presente relazione è, purtroppo, una triste evidenza. La diffusione del virus ha determinato una situazione di blocco pressoché generalizzato del mercato nazionale e internazionale nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. IRE ha peraltro continuato l'attività nei primi mesi dell'esercizio 2020 potendo fare ampio ricorso al lavoro agile dei dipendenti per lo svolgimento delle commesse che sono proseguite senza soluzione di continuità. L'amministratore unico per il bilancio riferito all'esercizio 2019 ha ritenuto appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale in considerazione del fatto che l'operatività aziendale è regolarmente proseguita nel periodo di lockdown e risulta sicuramente garantita per i successivi 12 mesi.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.



Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia applicati in quanto compatibili alla dimensione aziendale e attività svolta dalla società, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.



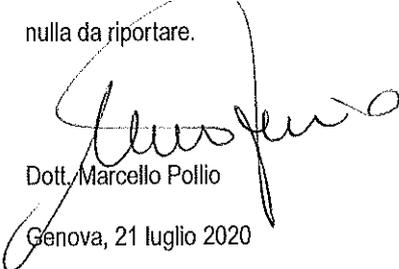
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

L'amministratore Unico della I.R.E. S.p.A. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della I.R.E. S.p.A. al 31.12.2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge. Il bilancio di esercizio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., tuttavia è accompagnato dalla relazione dell'amministratore unico e dal rendiconto finanziario.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della principio di revisione SA Italia n. 720B al 31.12.2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione, per altro non obbligatoria nel caso di I.R.E. S.p.A., è coerente con il bilancio d'esercizio al 31.12.2019.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.



Dott. Marcello Pollio

Genova, 21 luglio 2020